

n. 2535/14 R.G.N.R.
n. 1652/15 R.G.G.I.P.
n. _____ Ordinanza Archiviazione

Tribunale di Biella
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
Ordinanza di archiviazione a seguito di opposizione
(art. 409 c. 6 c.p.p.)

Il Giudice, dr. Claudio PASSERINI

Letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato nei confronti di:

- **CANTARELLO Lucrezia e MATTIONI Ersilio**, come in atti generalizzati e difesi

In ordine ai reati di cui agli artt.:

595 c.3, 57 c.p., art. 13 L 47/1948 commessi in Cavaglià (BI) in data 31.01.2014;

Vista la richiesta di archiviazione depositata dal p.m. in data 01.10.2015,
vista l'opposizione depositata in data 31.08.2015 dalla persona offesa;

sentite le parti ed a scioglimento della riserva formulata all'udienza camerale del 11.02.2016;

Preliminarmente deve osservarsi il rispetto del criterio della competenza territoriale nel caso specifico: la p.o. lamenta che la commissione dei fatti, nonché la loro diffusione, sia avvenuta in provincia di Milano, non potendo quindi il procedimento essere trattato di fronte al tribunale di Biella. Ma nei casi di diffamazione a mezzo di carta stampata, la competenza è individuata attraverso il luogo di prima diffusione del giornale, che coincide con il luogo in cui esso viene stampato: nel caso specifico, "L'Altomilanese" viene stampato dalla Sarnub S.P.A. in Cavaglià, provincia di Biella, risultando quindi il procedimento di competenza di questo giudice.

Infatti, la giurisprudenza assolutamente prevalente, condivisa da questo giudice, ha più volte statuito che: *"Nei procedimenti per reati commessi con il mezzo della stampa, la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo di cosiddetta "prima diffusione", il quale di solito coincide con quello della stampa, per la ragionevole presunzione che la possibilità che lo stampato venga letto da altre persone e, quindi, la sua diffusione in senso potenziale, si verifichi immediatamente all'uscita dello stampato dalla tipografia"*. (Fattispecie riferita a pretesa diffamazione consumata in un articolo di un quotidiano a diffusione nazionale, nella quale la Corte ha ritenuto la competenza del tribunale di Monza, sul rilievo che la tipografia in cui si stampavano le edizioni nazionali del giornale aveva sede nel relativo circondario: cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25804 del 12/06/2007 Cc. (dep. 04/07/2007) Rv. 237339).

Nel merito, la richiesta di archiviazione deve essere accolta, in particolare laddove sostiene che non è possibile rinvenire un intento diffamatorio nello scritto in questione, stante il post su facebook della stessa p.o. che avrebbe posto l'interrogativo, a suo dire scherzoso ma interpretato seriamente dagli indagati, di quale partito scegliere nel caso in cui avesse lasciato la Lega Nord, con conseguente risposta e personale lettura di quanto affermato dalla stessa p.o. da parte del quotidiano "L'Altomilanese".

Aldilà delle imprecisioni all'interno dell'articolo (Lega Nazionale anziché Lega Nord, l'errore nel riportare la data del commissariamento della sezione Lega Nord di Ossona Casorezzo, la presenza o meno di un decreto di espulsione dal partito), risulta pienamente condivisibile l'interpretazione del pm, che ritiene tali elementi irrilevanti ai fini del delitto di diffamazione stante la mancanza dell'intenzione di diffamare, nonché l'utilizzo di un linguaggio rispettoso del limite della continenza.

Anche si volesse accettare la tesi per cui il "post" sul social network pubblico "Facebook" fosse scherzoso, non si può ignorare la carica politica ricoperta nel tempo e attuale al momento dell'articolo da parte della p.o., stante la sua appartenenza alla sezione della Lega Nord di Ossona Casorezzo di cui risulta fondatrice, con la conseguenza che la critica politica permette l'utilizzo di termini anche aspri e forti purchè, come nel caso in esame, non si sconfini nella gratuita offesa all'onore e alla reputazione della persona.

Infine, risultano superflue le integrazioni probatorie richieste nell'atto di opposizione, in quanto, oltre a risultare indefinite e quindi non valutabili da questo giudice, nulla potrebbero aggiungere rispetto a quanto già sostenuto, in quanto non risultano nel caso in esame gli elementi soggettivi e oggettivi del delitto di diffamazione, come sopra già analizzato.

Da ultimo, bisogna rilevare l'orientamento espresso dalla Corte EDU in riferimento all'art. 10 della Carta EDU, volto a proteggere il diritto di espressione. Nel caso Corte Europea Diritti dell'Uomo, sez. V, sentenza 21/01/2016, Ricorso n. 29313/10, DE CAROLIS ET FRANCE TELEVISIONS c. FRANCE, la Corte ha sottolineato la violazione del suddetto articolo da parte delle normative nazionali che prevedano la presenza di sanzioni penali in seguito di espressione di un proprio pensiero attraverso il mezzo stampa, come avviene fra gli altri in Italia: la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che *"le decisioni della Corte EDU, quando evidenziano una situazione di oggettivo contrasto della normativa interna con la Convenzione europea, assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale sono state pronunciate"* (Sez. 2^a n. 677 del 10/10/2014, Rv. 261555; Sez. 3 n. 11648 del 12/11/2014, Rv. 262978), - non rilevando invece la pronuncia Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19322 del 20/01/2015 Ud. (dep. 11/05/2015) Rv. 263513, poiché si riferisce alla rivelabilità d'ufficio o meno per il giudice di legittimità della violazione dell'art. 6 CEDU - in quanto gerarchicamente superiori rispetto alle leggi ordinarie ex art. 117 Cost., come chiarito dalla sentenze 348 e 349 del 2007 della Corte Costituzionale.

La stessa Corte Costituzionale, però, con la sentenza 49/2015, ha sostenuto che non esiste l'obbligo di uniformarsi ad ogni pronuncia della Corte EDU per il giudice comune, dovendo lo stesso interpretare la norma interna in conformità di quella della CEDU soltanto quando sulla stessa esiste una giurisprudenza interpretativa consolidata, o quando vengano pronunciate sentenze pilota, il che non è nella fattispecie ora in esame, attese anche, ed inoltre, le considerazioni più sopra espresse in merito all'assenza di rilievo penale della condotta denunciata, con conseguente irrilevanza e manifesta infondatezza di ogni eventuale dubbio di costituzionalità.

visti gli artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 disp. att. c.p.p.;

P.Q.M.

dispone l'archiviazione del procedimento, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
ed in particolare per la restituzione degli atti al P.M., autorizzando sin d'ora quest'ultimo al rilascio
di copie

Biella, 15.03.2016.

Il Giudice
(dott. C. PASSERINI)

